



**CRITERI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA NELLE PROCEDURE
DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI INDETTE DALLA FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 12
DLGS 50/2016 S.M.I**

Roma, 25 marzo 2020

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 216, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., delle Linee Guida ANAC n. 5/2016 s.m.i., nonché dei principi di competenza, professionalità, trasparenza ed economicità, i criteri e le modalità di nomina delle commissioni per le procedure di gara indette dalla Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. Ai fini del presente regolamento le Commissioni si distinguono in:
 - Commissione giudicatrice obbligatoria per i contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - Commissione di gara facoltativa per i contratti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
 - Seggio di gara per i contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 2 - Nomina delle Commissioni e del Seggio di gara

1. La Fondazione, per i contratti di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina con delibera del Consiglio di Amministrazione una commissione giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte presentate.
2. La Fondazione, per i contratti di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso, si riserva la facoltà di nominare, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, una commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.
3. La Fondazione si riserva la facoltà di nominare, altresì, nei casi e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, un seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa e la formulazione della proposta di ammissione/esclusione degli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione. Se non è nominato il seggio di gara, l'esame della documentazione amministrativa è svolta dal RUP.
4. Le delibere di nomina sono comunque adottate in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 3 – Composizione della commissione e del Seggio di gara

1. La commissione è costituita da due Commissari ed un Presidente ed assicura una competenza amministrativa e tecnica ragguagliata alla tipologia delle prestazioni che si intendono affidare, al fine di assicurare che il giudizio espresso risulti il più possibile pertinente in relazione al contenuto specifico delle offerte presentate.
2. I Commissari ed il Presidente sono selezionati prioritariamente tra il personale interno della Fondazione e nei soli casi di indisponibilità, inconfiribilità per conflitto di interessi e/o carenza di organico, fra professionalità esterne.
3. Gli incarichi di Presidente, Commissario e Componente del seggio di gara sono gratuiti. La Fondazione può prevedere nell'atto di nomina della commissione un compenso parametrato alla tipologia, valore e complessità della procedura di gara, solo per le eventuali professionalità esterne alle quali l'Amministrazione debba ricorrere nei casi previsti dal presente regolamento.
4. Il seggio di gara è composto da due componenti selezionati esclusivamente tra il personale interno della Fondazione con le modalità previste dal presente regolamento.
5. I lavori della Commissioni e del Seggio sono verbalizzati da un segretario individuato fra i dipendenti della Fondazione.

Articolo 4 – Conflitto di interessi

1. I componenti delle Commissioni non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da aggiudicare.
2. Il Presidente ed i Commissari non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, a tal fine, al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni nonché, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42, D. Lgs. n. 50/2016 e di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.
3. Sono comunque incompatibili con l'incarico di Presidente e Commissario:
 - coloro che hanno partecipato alla stesura della documentazione di gara;

- coloro che rivestono l'incarico di Direttore dei Lavori o di componente dell'Ufficio di Direzione dei lavori o di Direttore dell'esecuzione per la gara in oggetto ovvero ancora di collaudatore/verificare dei lavori o del servizio/fornitura;
 - coloro che hanno provveduto alla verifica e/o validazione della progettazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti del seggio di gara ed ai segretari verbalizzanti.

Articolo 5 - Requisiti e selezione dei Commissari

1. I Commissari ed il Presidente devono comunque essere in possesso di idonea professionalità rispetto all'oggetto del contratto da affidare.
2. La selezione dei Commissari avviene, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione applicabile per la gara immediatamente successiva a quella di nomina.
3. La selezione di esperti esterni avviene ai sensi dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
4. I dipendenti selezionati, ferme restando le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, non possono rifiutare l'incarico se non per comprovate ragioni personali e/o di servizio.